

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1214**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, COLOGNATTI, CUCCO, DE FELICE, DE MARSANICH, DE MARZIO, DI STEFANO GENOVA, ENDRICH, FILOSA, FOSCHINI, GRAY, INFANTINO, IANNELLI, LATANZA, MARINO, MICHELINI, MIEVILLE, MADIA, NICOSIA, POZZO, ROBERTI, ROMUALDI, SPAMPANATO, SPONZIELLO, VILLELLI**

*Annunziata il 30 ottobre 1954*

**Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la recente abrogazione, deliberata alla unanimità dai due rami del Parlamento, della legge maggioritaria per le elezioni politiche — abrogazione che ha rappresentato la logica conseguenza del voto popolare anti-maggioritario del 7 giugno — si è indubbiamente conclusa, per riconoscimento unanime di tutti i settori dello schieramento politico italiano, una fase della situazione interna del nostro Paese, in relazione con le competizioni elettorali.

Tale fase non ebbe inizio con la presentazione e poi con l'entrata in vigore e l'infelice collaudo della legge maggioritaria per le elezioni politiche; ma in verità si iniziò due anni prima, con la presentazione, la contrastata approvazione e il collaudo della legge elettorale amministrativa in base alla quale furono effettuate le elezioni comunali degli anni 1951 e 1952.

Tutti ricordano che la decisione presa allora dai partiti di maggioranza, di modificare in senso maggioritario la legge elettorale in base alla quale si erano svolte le precedenti elezioni amministrative del 1946, derivò da considerazioni di carattere squisitamente poli-

tico, e fu intesa per l'appunto a preparare l'avvento di un sistema maggioritario anche per le elezioni politiche.

È pertanto evidente che la stessa logica che dopo il 7 giugno ha imposto persino ai più accaniti fautori del sistema maggioritario, di votare per l'abrogazione della legge maggioritaria politica; impone adesso a tutti i gruppi politici italiani, in vista delle elezioni amministrative che in base alla legge dovranno svolgersi nel 1955 e nel 1956, per il rinnovo dei Consigli comunali, l'abrogazione del sistema maggioritario introdotto con le norme contenute nel testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

In verità, a tale logica esigenza non sembra che i gruppi della attuale maggioranza governativa vogliano sottrarsi. Infatti è noto che il Governo ha ripetutamente e ufficialmente espresso l'intendimento, e preso l'impegno, di modificare in senso proporzionale la legge elettorale amministrativa per i Consigli comunali. Siccome però, preso da altre cure, il Governo tarda nella presentazione del relativo disegno di legge; e siccome d'altra parte l'imminenza delle elezioni amministrative che dovranno essere svolte nel 1955 rende

indispensabile la tempestiva approvazione delle relative norme, il nostro gruppo ha deliberato la presentazione della presente proposta di legge, che nelle sue linee generali, per i motivi sopra esposti, dovrebbe incontrare la unanime approvazione del Parlamento.

Quanto alle norme della presente proposta di legge, sarà sufficiente una brevissima illustrazione.

Abbiamo pensato che, anziché tornare puramente e semplicemente alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, in base al quale furono effettuate le elezioni amministrative di quell'anno, fosse legislativamente e politicamente più logico trarre ogni possibile frutto dalle ulteriori esperienze, e riprendere pertanto dalla legge 24 febbraio 1951, n. 84 (inserita poi nel testo unico che con la presente richiesta di legge viene modificato) quelle norme e quei principi che sono stati positivamente collaudati.

Proponiamo pertanto che nei centri inferiori ai 10 mila abitanti, nei quali in verità, per motivi che non sfuggono ad alcuno, l'introduzione del sistema proporzionale sarebbe

tecnicamente o impossibile o almeno assai pericolosa, restino in vigore le norme stabilite dalla legge 24 febbraio 1951, n. 84.

Proponiamo invece che il sistema proporzionale venga ripristinato in tutti i centri superiori ai 10 mila abitanti. Tale norma risulta dall'articolo 1 della nostra proposta di legge, il quale in sostanza rappresenta tutto quello che nella nostra proposta c'è di fondamentale.

Gli articoli dal 2 al 10 sono intesi ad abrogare o a sostituire quelle norme del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, che, essendo relative al sistema dei collegamenti di lista e al sistema maggioritario per i centri superiori ai 10 mila abitanti, risultano in contrasto con i principi sopra enunciati e con la precisa norma di cui all'articolo 1 della nostra proposta di legge.

Onorevoli colleghi, in questa sede ogni altra considerazione politica sarebbe vana e inopportuna.

Riconfermiamo la nostra certezza nella unanime approvazione di questa nostra proposta, che rispecchia principi accettati da tutte le parti politiche.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

L'articolo 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

« Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.

« Ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

**ART. 2.**

Nell'articolo 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato il numero 3° del comma 8°.

**ART. 3.**

L'articolo 31 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.

**ART. 4.**

Nell'articolo 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato il 2° comma.

**ART. 5.**

Il primo comma dell'articolo 33 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'articolo 29, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il 15° giorno precedente le elezioni ».

**ART. 6.**

L'articolo 63 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della 1° sezione, nella quale deve aver sede.

« Il presidente, nello stesso giorno di lunedì, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'Ufficio

e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le Sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali »

ART. 7.

L'articolo 64 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.

ART. 8.

L'articolo 97 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.

ART. 9.

L'articolo 98 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.

ART. 10.

L'articolo 99 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato.